



TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA

Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Anna Maria Lojacono

letti gli atti di causa e sciogliendo la riserva assunta nel procedimento cautelare n. [REDACTED]/2016 R.G. promosso da

[REDACTED]
[REDACTED]

(Avv Valerio Natale)

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e Ufficio Scolastico
Regionale per la Calabria - Ambito territoriale di Vibo Valentia
(Dott. Vito Primerano e Gabriele Runca ex art 417 bis c.p.c.)

ha emesso ex art.700 c.p.c. la seguente

ORDINANZA

Con istanza cautelare del [REDACTED] i ricorrenti, avendo premesso di essere già inserita nella graduatoria ad esaurimento della provincia di Vibo Valentia – scuola primaria, di avere conseguito il titolo di specializzazione di sostegno entro il 30.6.2015 e di avere conseguentemente presentato domanda (come previsto dal D.M. 325 del 3.6.2015) per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi di sostegno, lamentavano che l'Amministrazione resistente, pur riconoscendo loro il titolo di specializzazione, li

avevano inseriti in coda ai predetti elenchi già esistenti per il triennio 2014/2017, a prescindere dal punteggio posseduto nella graduatoria di posto comune.

Domandavano, pertanto, in via d'urgenza a questo Tribunale di riconoscere il loro diritto ad essere inseriti negli elenchi aggiuntivi di sostegno di scuola primaria per la Provincia di Vibo Valentia per il triennio 2014/2017 "a pettine", cioè nella posizione corrispondente al punteggio rispettivamente posseduto. Quanto al *periculum* deducevano il danno grave ed irreparabile derivante dalla collocazione nelle GAE in posizione tale da precludere l'utile partecipazione alle immissioni in ruolo con contratto a tempo indeterminato nel contingente del 50 % dei posti riservati alle GAE, per l'a.s. 2016/2017 oltre che le minori chances di ottenere incarichi a tempo determinato.

L'Amministrazione convenuta, costituitasi in giudizio, contestava la fondatezza del ricorso sia sotto il profilo del *fumus boni iuris*, sia sotto il profilo del *periculum in mora*, chiedendo il rigetto della domanda.

Occorre premettere che è pacifica, in punto di fatto, l'acquisizione da parte dei ricorrenti - già inseriti nella G.A.E. scuola primaria - del titolo di specializzazione per le attività di sostegno nella scuola primaria entro il 30 giugno 2015, nonché la tempestiva presentazione della relativa domanda di inclusione negli elenchi aggiuntivi di sostegno per l'anno scolastico 2015/2016; è altresì pacifico che, all'esito della suddetta procedura, la ricorrente è stata inserita in coda agli elenchi aggiuntivi di sostegno di scuola primaria già esistenti per il triennio 2014/2017.

Risulta controverso, invece, se il predetto inserimento nell'elenco aggiuntivo per posti di sostegno dovesse avvenire "in coda" all'ultimo inserito che abbia documentato il titolo entro la scadenza dei termini previsti per l'anno precedente (18.7.2014) ovvero "a pettine", cioè secondo il punteggio posseduto nella graduatoria dei posti a scuola primaria.

Nel merito l'istanza *ex art. 700 cpc.* è fondata e deve essere accolta.

Quanto al *fumus*, infatti, rilevato per quanto sopra esposto che le circostanze di fatto rilevanti nel presente giudizio non sono contestate, deve in primo luogo rilevarsi che né il D.M. n° 235/14 (relativo all'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014-17: cfr. in particolare l'art. 4, co. 1 e 2 e l'art. 9, co. 6), né il D.M. n° 325/15 (attinente specificamente alla eventuale sopravvenuta acquisizione – entro il termine del 30 giugno 2015 – del titolo di specializzazione sul sostegno: cfr. in particolare l'art. 2), risultano contenere alcun riferimento ad un eventuale “elenco aggiuntivo” alla fascia di appartenenza (contrariamente a quanto precedentemente previsto dai DD.MM. 39/10, 53/12 e 572/13).

A ciò si aggiunga che – ove mai si ritenesse “implicito” un tale riferimento rispetto a quanto avveniva negli anni precedenti – i DD.MM. dovrebbero comunque essere disapplicati *in parte qua*, potendosi sul punto richiamare i principi di diritto enucleati – relativamente ad analoga questione, con riferimento al D.M. n. 42/2009 – dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 41/2011 (principi che, in ragione della necessità di tutelare il criterio meritocratico, sono stati pure richiamati da Cass. Sez. Lav. 14 Gennaio 2013 n° 698, in riferimento ad altra fattispecie).

Con la suddetta pronuncia, invero, fu dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4-ter, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, conv. in l. 24 novembre 2009 n. 167 (che interpretava l'art. 1 co. 605 lett. c, l. 27 dicembre 2006 n. 296 nel senso di consentire ai docenti che ne avessero fatto richiesta l'inserimento anche nelle graduatorie di altre province, ma “dopo l'ultima posizione di III fascia”, così confermando quanto stabilito dal D.M. n. 42/2009), testualmente rilevando che l'inserimento in coda ha introdotto, “con effetto temporale rigidamente circoscritto ad un biennio, una disciplina “eccentrica”, rispetto alla regola dell'inserimento “a pettine” dei docenti nelle graduatorie, vigente non solo nel periodo anteriore, ma persino in quello posteriore all'esaurimento del biennio in questione: tale ultimo assetto normativo costituisce dunque la regola ordinamentale prescelta dal legislatore, anche nella prospettiva di non ostacolare indirettamente la libera circolazione delle persone sul territorio nazionale (art. 120 primo comma Cost.).

rispetto alla quale la norma impugnata ha veste derogatoria"..... "la disposizione impugnata deroga a tali principi e, utilizzando il mero dato formale della maggiore anzianità di iscrizione nella singola graduatoria provinciale per attribuire al suo interno la relativa posizione, introduce una disciplina irragionevole che, limitata all'aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2009-2011, comporta il totale sacrificio del principio di merito posto a fondamento della procedura di reclutamento dei docenti...".

Pertanto sembra plausibilmente fondata, quanto al fumus, la tesi attorea secondo cui l'inserimento del docente nelle graduatorie in questione deve avvenire secondo il **punteggio** di propria competenza (c.d. **inserimento a pettine**) e non già **"in coda"** alla graduatoria.

Quanto al **periculum in mora**, ritiene il giudicante che la sua sussistenza debba essere ravvisata nella verosimile impossibilità (atteso che per la configurazione dello stesso e' necessaria l'imminenza del pericolo di cui già si possano intravedere i segni di una sua produzione in corso di realizzazione), in caso di mancato accoglimento, di ottenere incarichi di insegnamento e occasioni di lavoro per il prossimo anno scolastico 2016/2017, non ristorabile (tralasciando l'aspetto economico) sotto il profilo della realizzazione personale e professionale, oltre che rispetto alla maturazione dei requisiti per successivi trasferimenti e quant'altro.

Pertanto l'istanza cautelare va accolta.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti, attesa la novità della questione e la complessità della disciplina in materia.

P.Q.M.

Il G.L. visti gli artt. 669 bis ss. e 700 c.p.c.,

1. accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, ordina in via provvisoria alla amministrazione resistente di inserire i ricorrenti "a pettine" (cioè secondo il punteggio già acquisito e non "in coda") negli elenchi di sostegno delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria Ambito Territoriale per La Provincia di Vibo Valentia;
2. compensa le spese del giudizio

Vibo Valentia 19.7.2016

Il G.L.

Dott.ssa Anna Maria Lojacono

